

ERRATA CORRIGE

CODICE CIVILE con leggi complementari e codice di procedura civile- Collana: I Nuovi Codici- ISBN: 978-88-6657-695-2

A pag. 1463-1464 il testo dell'art. 120 bis del D.lgs 1 settembre 1993 n.385 è errato.
la versione corretta è la seguente:

120. Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi ⁽¹⁾.

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento ⁽²⁾.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievo e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia ⁽³⁾.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni ⁽⁴⁾.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti ⁽⁵⁾;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo ^{(6) (7)}.

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

⁽¹⁾ Articolo modificato dall' articolo 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

⁽²⁾ Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

⁽³⁾ Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

⁽⁴⁾ Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

⁽⁵⁾ Lettera sostituita dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

⁽⁶⁾ Lettera sostituita dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

⁽⁷⁾ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.